

CBAM - Chiarimenti sugli obblighi di rendicontazione in caso di mancanza dei dati reali sulle emissioni

Circolare 770 del 11/10/2024 - Internazionalizzazione

In un recente [comunicato](#) ufficiale, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)** ha chiarito che, **a partire dalla rendicontazione CBAM del terzo trimestre 2024** (relativa alle importazioni effettuate nel trimestre luglio-settembre 2024, da trasmettersi entro il 31 ottobre 2024), qualora i dichiaranti **non ottengano** dai propri fornitori o produttori di merci CBAM i **dati sulle emissioni effettive**, devono **dimostrare** di aver adottato tutte le **misure necessarie** per ottenere tali informazioni dai fornitori e/o produttori.

In questo caso, i **dichiaranti dovranno inserire il valore "0"** nei campi relativi alle emissioni dirette incorporate specifiche e all'elettricità consumata, senza fare uso dei valori predefiniti, e utilizzare le sezioni dei **campi aperti** per spiegare l'assenza dei dati e **allegare** la documentazione che dimostri i tentativi infruttuosi e le azioni intraprese.

Come noto, infatti, i valori di default resi disponibili dalla Commissione europea potevano essere utilizzati per la rendicontazione del 100% delle emissioni generate nei Paesi terzi extra UE per la fabbricazione dei beni CBAM **fino al 31 luglio scorso** (cfr. [nostra Circolare n. 618 del 09/07/2024](#)).

I chiarimenti del MASE seguono le **indicazioni** fornite dalla Commissione nella [FAQ n. 74](#), secondo cui i dichiaranti devono **intraprendere tutti gli sforzi possibili per ottenere dati effettivi sulle emissioni dai loro fornitori o produttori di beni CBAM**. Laddove i dichiaranti alla fine non riescano a ottenere dati effettivi sulle emissioni, devono **dimostrare** di aver intrapreso tutti gli sforzi ragionevoli, **fornire giustificazioni** e includere **documenti** di supporto che **attestino** sforzi infruttuosi e misure adottate per ottenere dati da fornitori e/o produttori. Le autorità competenti possono prendere in considerazione questi elementi per decidere sull'eventuale applicazione di sanzioni, considerando anche la ripetizione delle azioni e i follow-up con i fornitori esteri.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione.

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/cbam-chiarimenti-sugli-obblighi-di-rendicontazione-in-caso-di-mancanza-dei-dati-reali-sulle-emissioni>